

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CHIARA PETRILLO

Nella seduta del 26/01/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 9.6.2016 il ricorrente chiede l'*accertamento* dell'obbligo, in capo all'Intermediario, di procedere al pagamento del titolo e la sua *condanna* al risarcimento dei pregiudizi derivanti dal mancato pagamento.

Egli narrava, infatti, che in data 29 marzo 2016 il ricorrente presentava presso una filiale dell'Intermediario resistente un assegno circolare emesso da un'altra Banca e intestato a proprio nome, dell'importo di 1.500 euro, per il pagamento di un bollettino 'tasse universitarie', in forza di una convenzione stipulata fra l'Università e l'Intermediario stesso. L'intermediario, tuttavia, rifiutava il pagamento dell'assegno al presentatore, rifiutando di censirlo, seppur egli fosse munito di documenti d'identità.

Il ricorrente si rivolgeva, quindi, nell'arco della stessa giornata, ad altra filiale del medesimo Intermediario, che procedeva regolarmente al pagamento del titolo.

L'intermediario ha presentato controdeduzioni deducendo che il ricorrente presentava in pagamento il titolo in qualità di 'non cliente'. La convenzione, in forza della quale il ricorrente procedeva alla presentazione del titolo, prevedeva, fra le altre, la possibilità di pagamento mediante assegno bancario emesso sull'Intermediario resistente o su altro Istituto: 1) intestato allo studente quale beneficiario, e da questi girato al momento del

pagamento delle tasse; 2) tratto sul conto corrente intestato allo studente e da questi intestato all'ordine dell'Intermediario stesso. Al riguardo, la convenzione dispone altresì che in entrambi i casi l'assegno deve essere non trasferibile e sarà accolto dalla Banca salvo buon fine e senza spese per il versante.

Tale ultima clausola "riportata sia sul sito dell'Università che sul regolamento interno ...della banca ad indurre il personale dell'Agenzia ...a voler approfondire la tematica". Si è trattato dunque di un involontario disguido che non ha arrecato alcun danno economico o pregiudizio dimostrabile al ricorrente, il quale è riuscito a pagare le tasse in contanti presso un'altra filiale dell'Intermediario resistente nella stessa giornata. Per quanto sin qui esposto la Banca chiede di respingere il ricorso in quanto infondato e privo dei necessari presupposti.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne il comportamento dell'intermediario che ha rifiutato di accettare un assegno circolare per il pagamento delle tasse universitarie.

La decisione del ricorso impone innanzitutto di verificare se l'intermediario richiesto del pagamento di assegno circolare emesso da altro istituto possa rifiutare la negoziazione al presentatore 'non cliente' o se, diversamente, in capo all'intermediario debba rinvenirsi un vero e proprio obbligo giuridico di negoziare il titolo, autonomamente azionabile dal presentatore.

Come noto, l'assegno circolare costituisce titolo di credito pagabile 'a vista' emesso a fronte (della garanzia) dell'esistenza di una corrispondente provvista a copertura del titolo (cfr. art. 82 del r.d. 1736/33).

Al riguardo, l'Arbitro Bancario Finanziario ha avuto modo di precisare che dall'ordine di pagare il titolo 'a vista' deriva in capo alla banca emittente l'obbligazione legale di negoziare il titolo su sua semplice presentazione anche da parte del prestatore 'non cliente', stante *"l'irrelevanza del fatto che il prestatore del titolo abbia o meno rapporti con l'emittente ovvero sia altrimenti noto a quest'ultimo"* (cfr. Coll. Milano, dec. 2195/2014).

Diversamente, in capo alla banca negoziatrice (differente dalla emittente) non sarebbe rinvenibile l'obbligo legale, nei confronti del presentatore 'non cliente', di pagare il titolo (in questo senso, espressamente, Coll. Napoli, dec. 1421/2011, richiamata anche da Coll. Napoli, dec. 2501/2011; nello stesso senso, più di recente, Coll. Napoli, dec. 5573/2013).

E tuttavia, a mente dei principi generali, il rifiuto appare sindacabile dal presentatore del titolo alla stregua del canone generale di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. cui la banca è tenuta, in quanto operatore professionalmente qualificato, nei confronti di tutti i terzi con i quali entri in relazione di contatto qualificato (c.d. 'contatto sociale') – (sul punto, per tutte, cfr. Cass., SS.UU. 14712/2007, emessa proprio in tema di negoziazione di assegno circolare).

Orbene, nel caso di specie, l'Intermediario invoca, a sostegno del rifiuto opposto al ricorrente, la clausola che subordina il pagamento delle tasse universitarie a mezzo assegno bancario – e non già assegno circolare – alla presenza sul titolo della formula *'non trasferibile'*, nonché al *'buon fine'* dell'operazione, lasciando evasivamente intendere che, all'atto della presentazione del titolo, tali condizioni non apparissero soddisfatte.

La clausola invocata, tuttavia, non sembra poter trovare applicazione al caso di specie, in quanto destinata a regolare una fattispecie diversa da quella qui in esame, nella quale il pagamento sarebbe avvenuto a mezzo assegno circolare.

Pertanto, le condizioni cui la clausola subordina il pagamento del titolo sono state nel caso di specie *ictu oculi* soddisfatte. Per un verso, infatti, l'assegno circolare, se emesso (come è nel caso di specie) per un importo superiore a 1.000,00 euro, deve necessariamente



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

recare la formula 'non trasferibile' a norma di legge (cfr. d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, con L. 214/2011). Per altro verso, l'assegno circolare garantisce, per definizione, l'esistenza della provvista e, dunque, il 'buon fine' del suo pagamento, come conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale che attribuisce al pagamento mediante assegno circolare la stessa efficacia solutoria del pagamento mediante moneta (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 26617/2007).

La domanda risarcitoria deve essere, tuttavia, respinta poiché il ricorrente, pur essendone onerato ai sensi dell'art. 2697 c.c., non risulta aver allegato precisamente, né tantomeno provato, uno specifico pregiudizio patito in conseguenza della condotta dell'Intermediario, limitandosi a riferire di "*notevoli disguidi*", derivanti dalla necessità di rivolgersi ad altro sportello per ottenere il pagamento del titolo e dalla necessità di adire l'Arbitro Bancario Finanziario a tutela delle proprie ragioni.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA